

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la conversione del Decreto Legge del 28 giugno 2019 n. 59 in Legge 8 agosto 2019, n. 81, è stato reso strutturale il bonus pubblicità, consistente in un credito d'imposta, determinato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati da parte dei soggetti beneficiari.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per beneficiare del credito di imposta pubblicità i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il provvedimento dispone che il credito di imposta a decorrere dal 2019 sia concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Rispetto al passato, è stata eliminata la possibilità per le PMI di ottenere una maggiorazione fino al 90%.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato
- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso il Modello F24 che può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900" istituito con Risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019

TIPOLOGIA DI PUBBLICITÀ

Il credito è concesso per gli investimenti pubblicitari al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso, per gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

giornali quotidiani e periodici, nazionale e locali, oppure nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, il cui valore superi di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2018 non potranno chiedere il contributo per il 2019, in quanto l'incremento rispetto a zero non è ammesso dalla normativa.

Per accedere al contributo è importante che gli investimenti pubblicitari siano effettuati su giornali ed emittenti locali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente tribunale oppure presso il registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non beneficiano del credito di imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo, le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.

RILEVANZA TEMPORALE DELLA SPESA DI PUBBLICITA'

La spesa di pubblicità si intende sostenuta secondo i dettami previsti dal TUIR in materia di competenza. Pertanto per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, vale il principio secondo cui le prestazioni di servizi si considerano conseguite e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate", senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

PRENOTAZIONE DEL BENEFICIO

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di prenotazione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica, su apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate, secondo il modello definito dalla medesima agenzia, usufruendo di una «finestra temporale» ampia.

La normativa ha previsto che, per il 2019, il **periodo di prenotazione andrà dal 1° al 31 ottobre**.

Per gli anni a seguire, in merito alla presentazione della domanda, il riferimento è il dpcm 16 maggio 2018, n. 90 che ha fissato la finestra temporale dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione.

La comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'azienda o del lavoratore autonomo, il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno.

Nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radiotelevisive locali, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media. Dovrà essere indicato il valore dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto, nonché il relativo ammontare di credito d'imposta richiesto.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Qualora l'ammontare del credito d'imposta indicato nella comunicazione o nella dichiarazione fosse superiore a 150 mila euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure indicare nel riquadro «elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia» i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.

LIMITI AL BENEFICIO

L'agevolazione è concessa in base al regime "de minimis", pertanto alcune imprese rischiano di essere tagliate fuori se hanno già utilizzato il plafond di 200 mila euro nel triennio.

Al fine di stabilire l'esatto momento della concessione degli aiuti "de minimis", allo scopo di determinare il massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione.

Bitonto, 12 settembre 2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it